

a tergo della Polizza, si farà pattuita la Sicurtà per un Viaggio d'andata, e ritorno, e succedesse poi, che fatto il solo Viaggio di andata, non avesse più effetto, quel di ritorno; in questo caso l'Assicuratore rifonderà la metà del premio pattuito, trattenendo però da detta metà un mezzo per cento, che andrà diviso due terzi al Mezzano, ed un terzo allo stesso Assicuratore a norma del consueto.

10

Se dopo d'aver eseguito lo stesso Viaggio d'andata, il Bastimento intraprendesse un Viaggio intermedio, prima di porsi a quel di ritorno, anche in questo caso s'intenderà tosto stornata, come nell'Articolo antecedente, la medesima Sicurtà di ritorno.

11

L'Assicuratore percepirà il mezzo per cento, sempre però divisibile, come si è prescritto all'Articolo 9.^o, anche sopra quell'altre Sicurtà, che o d'accordo, o per obbligo si stornassero in tutto, o in parte con i metodi, che ne' presenti Articoli sono stabiliti.

12

Se poi le Sicurtà fossero fatte a Tempo, o a Mese con la formalità, cioè di un tempo fermo per alcuni Mesi, e di un altro tempo di rispetto per alcuni altri; in questo caso